

COMUNE DI MONTALCINO

P.zza Cavour n.13 – 53024 Montalcino (SI) –www.comunemontalcino.com

ORDINANZA N. 29 DEL 13/02/2023

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA AD INTERDIRE
ALL'USO PUBBLICO GLI SPAZI ANTISTANTI IL BLOCCO DI LOCULI INAGIBILI
PRESENTI NEL CIMITERO DI MONTALCINO, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE
GRAVI PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ E LA SICUREZZA URBANA.

AREA 6 - SERVIZIO MANUTENZIONE, SUAP

- PREMESSO CHE a seguito di sopralluoghi eseguiti presso il blocco di loculi presenti nel Cimitero Comunale di Montalcino si sono rilevati diffusi distacchi degli elementi di rivestimento in travertino e di porzioni di calcestruzzo/materiale lapideo in corrispondenza dei giunti tra un loculo e l'altro (c.d. "frontalini"), nonché spostamenti, rotazioni e/o crolli delle lastre di chiusura dei loculi stessi, in conseguenza dell'incuria e del degrado occorso negli anni anche a seguito dell'abbandono dei manufatti stessi; tali fenomeni potrebbero determinare la caduta di ulteriori pezzi di materiale lapideo/cementizio dalla struttura cimiteriale, determinando così un pericolo aggiuntivo per la pubblica incolumità;
- PRESO ATTO CHE la suddetta zona è stata già delimitata, in via preventiva ed urgente, con transennatura mobile e nastro delimitatore bianco/rosso e successivamente con transennatura stabile in legno al fine di impedire l'accesso all'area antistante il blocco di loculi;
- **CONSIDERATO CHE** si rileva, pertanto, un concreto pericolo per la pubblica incolumità, in particolare per caduta di materiali dall'alto dovuto ai diffusi fenomeni di distacco degli elementi di rivestimento in travertino/calcestruzzo ed elementi decorativi della parte monumentale del blocco di loculi;
- **RAVVISATA**, pertanto, la necessità, nella contingenza dei fatti sopra premessi, di dover precludere alla fruizione pubblica gli spazi antistanti il blocco di loculi così come delimitato dalla transennatura stabile sino alla rimessa in pristino degli stessi;
- **VISTO**, altresì, l'art. 7-bis comma 1-bis ("Sanzioni amministrative") del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto, in ordine al combinato disposto dagli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i., nell'esercizio del potere concesso al Sindaco dalla vigente legislazione in materia di salvaguardia della pubblica incolumità;

RITENUTO, infine, che nel caso in oggetto vi siano tutti i presupposti di legge per emettere un'ordinanza al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata, nonché la sicurezza urbana;

ORDINA

il divieto di accesso e di utilizzo, anche occasionale, alla pubblica fruizione degli spazi antistanti il blocco di loculi posto in fondo a sinistra rispetto all'ingresso principale, così come opportunamente delimitato in loco, sito nel Cimitero Comunale di Montalcino fino a nuova disposizione, attraverso l'apposizione di delimitazione stabile identificate da transennatura in legno con relativa segnaletica di interdizione, fatta eccezione per il personale e/o familiari espressamente autorizzati;

AVVERTE CHE

- è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare; la mancata od anche solo parziale ottemperanza a quanto ordinato con il presente provvedimento può comportare sanzioni amministrative, tra cui quelle previste all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 citato, fatto salvo quanto previsto dall'Ordinamento vigente sotto il profilo penale (art. 650 del Codice Penale);
- eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

DISPONE ALTRESI' CHE

- copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune, nonché nella bacheca posta nel Cimitero Comunale di Montalcino;
- copia della presente ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di propria competenza, per mezzo PEC, alla Prefettura di Siena e al Comando di Polizia Municipale;
- la Polizia Municipale è incaricata dell'attuazione della presente ordinanza;

ED INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 60 (sessanta) giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il Sindaco
Silvio Franceschelli / INFOCERT SPA